

D.M. Tesoro 24 dicembre 1997

(Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303)

Nuove misure dei tassi d'interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore non vincolati e vincolati ed istituzione di una nuova serie di buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il libro III, capo V e capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460, convertito dalla legge 25 novembre 1974, n. 588;

Visto il titolo V e il titolo VI dei regolamenti di esecuzione del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, recante: «Regolamento per il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonché a denaro versato presso i medesimi uffici»;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, recante: «Regolamento concernente l'attuazione del servizio della carta nominativa a banda magnetica ed a microprocessore (postcard o portafoglio elettronico)»;

Visto il decreto 5 giugno 1981 del Ministero del tesoro recante: «Istituzione di nuovi libretti postali di risparmio e modificazione dei saggi di interesse sui buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981;

Visto il decreto 13 giugno 1986 del Ministero del tesoro recante: «Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 1986;

Visto il decreto 13 ottobre 1995 del Ministero del tesoro recante: «Modificazione dei saggi di interesse sul risparmio postale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 1995;

Visto il decreto 28 ottobre 1996 del Ministero del tesoro recante: «Determinazione del tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi al portatore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 1996;

Visto il provvedimento 15 aprile 1997 del Ministero delle poste e telecomunicazioni recante: «Modifiche alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997;

Visto il decreto 23 giugno 1997 del Ministero del tesoro recante: «Modificazioni dei saggi di interesse sui libretti di risparmio ed istituzione di nuovi buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1997;

Ritenuta l'urgenza di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla modificazione dei tassi di interesse sullo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1998 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, ordinari non vincolati, nonché sul portafoglio elettronico è fissato come appresso:

- a) 4,25 per cento lordo in ragione d'anno sui depositi effettuati o che si effettueranno nel territorio della Repubblica;
- b) 4,75 per cento lordo in ragione d'anno sui depositi pervenuti o che perverranno per i libretti della serie speciale «italiani all'estero».

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1998 il tasso di interesse sui libretti di risparmio nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, è stabilito nella misura del 4,75 per cento lordo in ragione d'anno.

I depositi in questione sono fruttiferi di interesse fino al compimento del sesto anno dalla data di emissione dei libretti.

Art. 3.

Nel caso in cui i libretti vincolati vengano estinti prima che siano trascorsi tre anni, in luogo del saggio di interesse di cui al primo comma del precedente articolo, viene corrisposto il saggio di interesse vigente per i libretti ordinari non vincolati, diminuito di 50 centesimi.

Art. 4.

Sui libretti nominativi ed al portatore, vincolati per almeno tre anni, emessi fino a tutto il 31 ottobre 1995, su quelli emessi dal 1° novembre 1995 fino al 31 ottobre 1996, su quelli emessi dal 1° novembre 1996 fino al 23 giugno 1997 e su quelli emessi dal 1° luglio 1997 fino al 31 dicembre 1997, il tasso di interesse rimane fissato nelle misure rispettivamente stabilite dai decreti ministeriali del 13 giugno 1986, del 13 ottobre 1995, del 28 ottobre 1996 e del 23 giugno 1997.

Tutti i libretti vincolati emessi fino al 31 dicembre 1997, al pari dei nuovi, cessano di essere fruttiferi di interesse al compimento del sesto anno dalla data di emissione.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta con la lettera «U», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, aventi i saggi di interesse lordi stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata al presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni.

Nell'apposito bollo, apposto a cura dell'ufficio P.T. e fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è indicata la serie, le scadenze temporali ed i relativi tassi percentuali lordi di interesse.

Art. 6.

Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria contraddistinta con la lettera «U», i buoni delle precedenti serie ordinarie emessi a decorrere dalla data del 1° gennaio 1998.

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, è istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi «a termine» contraddistinta con la lettera «BA», i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Art. 8.

I buoni della nuova serie speciale «BA» avranno la durata di nove o quattordici anni e, alle scadenze, verrà corrisposto unitamente al capitale un interesse lordo pari, rispettivamente, al 50% o al 100% del capitale sottoscritto; la serie e i termini di incremento per interessi del capitale, risultano dall'apposito bollo fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e apposto a cura dell'ufficio P.T..

Deve intendersi soppressa la frase: «*L'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione.*», riportata nel verso dei buoni postali fruttiferi della serie speciale «a termine» e prevista dall'allegato B del provvedimento 15 aprile 1997 del Ministero delle poste e telecomunicazioni recante: «Modifiche alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1997.

Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera «U», diminuiti di 50 centesimi.

Art. 9.

I buoni della nuova serie speciale «BA», verranno emessi esclusivamente nei tagli da lire 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.

Art. 10.

Sono a tutti gli effetti buoni della nuova serie speciale «BA», i buoni delle precedenti serie speciali «a termine» emessi a decorrere dalla data del 1° gennaio 1998.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

**TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA
SERIE ORDINARIA CONTRADDISTINTA DALLA LETTERA «U»**

	Saggio di interesse lordo
1° anno	4,25%
2° anno	4,25%
3° anno	4,25%
4° anno	4,25%
5° anno	4,25%
6° anno	4,75%
7° anno	4,75%
8° anno	4,75%
9° anno	4,75%
10° anno	4,75%
11° anno	5,50%
12° anno	5,50%
13° anno	5,50%
14° anno	5,50%
15° anno	5,50%
16° anno	6,50%
17° anno	6,50%
18° anno	6,50%
19° anno	6,50%
20° anno	6,50%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

Dal 21° anno, 0,50%.

Dal 21° anno e fino al compimento del 30° anno solare successivo a quello di emissione del buono, viene corrisposto un interesse semplice.